

CORTE COSTITUZIONALE

Ordinanza **205/1990** (ECLI:IT:COST:1990:205)

Giudizio: **GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALI**

Presidente: **SAJA** - Redattore: - Relatore: **CASAVOLA**

Camera di Consiglio del **07/03/1990**; Decisione del **04/04/1990**

Deposito del **12/04/1990**; Pubblicazione in G. U. **24/04/1990**

Norme impugnate:

Massime: **15419**

Atti decisi:

N. 205

ORDINANZA 4-12 APRILE 1990

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Presidente: dott. Francesco SAJA; Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 19 del d.P.R. 31 maggio 1974, n. 420 (Norme sullo stato giuridico del personale non insegnante statale delle scuole materne, elementari, secondarie ed artistiche), promosso con ordinanza emessa il 27 aprile 1988 dal Tribunale amministrativo regionale per la Puglia, Sezione di Lecce, sul ricorso proposto da Di Staso Giancarlo contro il Provveditore agli studi di Lecce ed altri, iscritta al n. 634 del registro ordinanze 1989 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 51, prima serie speciale, dell'anno 1989;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 7 marzo 1990 il Giudice relatore Francesco Paolo Casavola;

Ritenuto che il Tribunale amministrativo regionale per la Puglia, Sezione di Lecce, con ordinanza emessa il 27 aprile 1988, ha sollevato questione di legittimità costituzionale, in relazione agli artt. 3, 4, 32 e 38 della Costituzione, dell'art. 19 del d.P.R. 31 maggio 1974, n. 420, nella parte in cui, non consentendo agli impiegati della carriera esecutiva di cui al decreto stesso la possibilità di essere utilizzati a domanda in altro ruolo non soltanto di corrispondente carriera ma anche di carriera inferiore, non garantirebbe il diritto al lavoro e alla salute, nonché - in particolare - per contrasto con l'art. 3 della Costituzione, in quanto non verrebbero tutelati nella stessa misura lavoratori in identiche situazioni solo perché appartenenti ad Amministrazioni diverse;

che, a parere del giudice a quo, la disposizione impugnata sacrificerebbe, sotto il primo profilo, il diritto al lavoro, in quanto, ove questo fosse limitato da condizioni di salute sfavorevoli, il legislatore sarebbe tenuto a porre in essere tutti gli accorgimenti perché il principio costituzionale della tutela della salute, di cui all'art. 32 della Costituzione, venga a coordinarsi nella maniera più armonica possibile con l'altro principio della tutela del diritto al lavoro;

che infine la norma impugnata contrasterebbe, secondo il giudice rimettente, con l'art. 4 della Costituzione - il quale vuole siano promosse condizioni tali da rendere effettivo il diritto al lavoro, norma cui si connette la tutela di cui al successivo art. 35 nonché con l'art. 38;

che è intervenuta, in rappresentanza e difesa del Presidente del Consiglio dei ministri, l'Avvocatura dello Stato rilevando l'inammissibilità e comunque l'infondatezza della questione.

Considerato che, con decorrenza giuridica dal 1° gennaio 1985, al personale amministrativo, tecnico ed ausiliario della scuola è applicabile la normativa risultante dalla disciplina prevista dall'accordo del 9 febbraio 1987, concernente il relativo comparto di cui al d.P.R. 10 aprile 1987, n. 209;

che l'art. 23 del provvedimento citato consente al personale riconosciuto permanentemente inidoneo allo svolgimento delle mansioni del proprio profilo professionale di essere recuperato al servizio attivo anche in compiti spettanti a qualifiche funzionali inferiori, ove non sia possibile altrimenti;

che tale disposizione ha contenuto analogo a quello dell'art. 11 del d.P.R. 25 giugno 1983, n. 347, dettato per il personale degli enti locali ed assunto a tertium comparationis dal giudice rimettente;

che quest'ultimo censura quindi una norma non applicabile alla fattispecie del giudizio a quo, la quale risulta risolvibile attraverso gli indicati strumenti normativi;

che, la proposta questione è, pertanto, manifestamente inammissibile;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 19 del d.P.R. 31 maggio 1974, n. 420 (Norme sullo stato giuridico del personale non insegnante statale delle scuole materne, elementari, secondarie ed artistiche), sollevata, in riferimento agli artt. 3, 4, 32 e 38 della Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale per la Puglia, Sezione di Lecce, con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 4 aprile 1990.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: CASAVOLA

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 12 aprile 1990.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

Le sentenze e le ordinanze della Corte costituzionale sono pubblicate nella prima serie speciale della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (a norma degli artt. 3 della legge 11 dicembre 1984, n. 839 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092) e nella Raccolta Ufficiale delle sentenze e ordinanze della Corte costituzionale (a norma dell'art. 29 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, approvate dalla Corte costituzionale il 16 marzo 1956).

Il testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale fa interamente fede e prevale in caso di divergenza.